

**COMUNE DI BELLIZZI**

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del ventitre giugno duemilaventidue

-----  
O G G E T T O: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
-----

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di giugno, alle ore 17,00, nei locali dell'aula consiliare della Casa Comunale sita in via Manin, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, prot.n.10062 del 16.06.2022 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Adele Melagrano Vice Presidente del C.C.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
VOLPE Domenico - SINDACO	SI	CAPALDO Antonella	SI
SIANI Fabiana	SI	CICCARIELLO Stefano	SI
STRIFEZZA Vitantonio	SI	DELL'ANGELO Bruno	SI
PELLEGRINO Nicola	NO	D'ALESSIO Rolando	SI
FLORIO Cristina	SI	ESPOSITO Valter	SI
MELAGRANO Adele	SI	GAIOLA Ilaria	SI
FEREOLI Antonio	SI	MADDALO Angelo	SI
GIELLO Marina	SI	BONAVITA Saviana	SI
FOGLIA Maurizio	SI		

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annalisa CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- omissis -

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di

un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*, e dall'altro che: *"... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ..."*.

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "... *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...*";
- dato atto del differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 30 giugno 2022.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione C.C. n.15 in data 05/07/2021, e successive modificazioni e integrazioni;

Attesa la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo;

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale composto da 18 articoli;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n.10 in data 16 giugno 2022 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Udito l'intervento del consigliere Fereoli come riportato integralmente nel resoconto della seduta consiliare trascritto da ditta incaricata dall'Ente ed allegato alla presente deliberazione;

Con il seguente esito di votazione, reso nei modi e forme di legge:

Presenti: n. 16 consiglieri; favorevoli: 11 consiglieri; astenuti: 5 consiglieri (D' Alessio , Esposito, Gaiola, Maddalo, Bonavita ); contrari : 0 consiglieri

### DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo *“Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria”*, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 18 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2022;
- 3) di dare mandato all'area Economico Finanziaria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato *“Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria”* contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 con il seguente esito di votazione, reso nei modi e forme di legge: presenti: n. 16 consiglieri; favorevoli: 11 consiglieri; astenuti: 5 consiglieri (D' Alessio , Esposito, Gaiola, Maddalo, Bonavita ); contrari : 0 consiglieri

In allegato (“A”) il verbale contenente il resoconto integrale della presente delibera, trascritto da ditta incaricata dall' Ente.

## PUNTO N. 2

### APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);

Vice Presidente: Vi sono osservazioni? Prego Assessore Fereoli.

Consigliere Fereoli: Rispetto al Regolamento vecchio che avevamo, sono state aggiunti degli aggiornamenti che sono stati dati dall'ultima finanziaria e che riguardano soprattutto l'articolo 6 in cui è stato previsto l'obbligo della comunicazione per la scelta dell'abitazione principale quando nel nucleo familiare entrambi i coniugi hanno residenza in posti diversi pur dimorando in un unico posto. Quindi è fatto obbligo a chi, nell'ambito dello stesso nucleo familiare, ha residenza in Comuni diversi, di scegliere qual è l'immobile prima casa e dove c'è la dimora abituale. Abbiamo poi avuto delle variazioni all'articolo 9 dove è previsto solo per il 2022 per i residenti esteri una riduzione della base imponibile del 37,5% se in possesso di alcuni requisiti particolari quali il regime convenzionale internazionale, la residenza in uno stato diverso dall'Italia e l'immobile posseduto non deve essere locato o concesso in comodato. Abbiamo poi la variazione dell'articolo 12 in cui quando parla di esenzione di alcune tipologie di immobili, abbiamo gli immobili di Categoria D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri, concerti e spettacoli per quest'anno sono totalmente esenti visti i problemi legati alla pandemia, mentre dal 2022 in poi beni in possesso delle imprese edili non locali rientreranno nelle condizioni di esenzione. Quindi è un atto dovuto, l'abbiamo adeguato, quindi anche il nostro Regolamento IMU dispone delle ultime novità. Quindi invito il Consiglio ad approvare queste variazioni.

Vice Presidente: Grazie Assessore Fereoli, apriamo la votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? 11 voti favorevoli, zero contrari e 5 astenuti. La delibera è approvata; votiamo l'immediata esecutività, 11 favorevoli, zero contrari e 5 astenuti.



**COMUNE DI BELLIZZI**  
(Provincia di Salerno)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 15/06/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

15/06/2022

Il Responsabile dell'Area  
BASSI GIANFRANCO / InfoCamere  
S.C.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)



**COMUNE DI BELLIZZI**  
(Provincia di Salerno)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 15/06/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

15/06/2022

Il Responsabile  
BASSI GIANFRANCO / InfoCamere  
S.C.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL

**INDICE**

**TITOLO I - OGGETTO, PRESUPPOSTO E SOGGETTI DELL'IMPOSTA**

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Presupposto impositivo
- Articolo 3 - Soggetto attivo
- Articolo 4 - Soggetti passivi

**TITOLO II - DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA**

- Articolo 5 - Definizione di immobili assoggettati all'imposta
- Articolo 6 - Abitazione principale e pertinenze
- Articolo 7 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli
- Articolo 8 - Valore imponibile delle aree fabbricabili
- Articolo 9 - Riduzioni della base imponibile
- Articolo 10 - Requisiti di fabbricati inagibili

**TITOLO III - ESENZIONI E RIDUZIONI**

- Articolo 11 - Esenzioni di terreni agricoli
- Articolo 12 - Esenzioni di altri immobili
- Articolo 13 - Riduzioni

**TITOLO IV - VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DELL'IMPOSTA**

- Articolo 14 - Aliquote, detrazioni ed agevolazioni
- Articolo 15 - Versamento dell'imposta
- Articolo 16 - Dichiarazione IMU e richieste di esenzione e riduzione
- Articolo 17 - Funzionario Responsabile IMU

**TITOLO V - CONTROLLI E RIMBORSI**

- Articolo 18 - Attività di controllo
- Articolo 19 - Accertamento
- Articolo 20 - Riscossione coattiva
- Articolo 21 - Interessi moratori
- Articolo 22 - Rimborsi e compensazioni

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Articolo 23 - Norme di rinvio
- Articolo 24 - Entrata in vigore



## **TITOLO I**

### **OGGETTO, PRESUPPOSTO E SOGGETTI DELL'IMPOSTA**

#### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento definiscono le modalità di applicazione nel Comune di BELLIZZI dell'imposta municipale propria, istituita e disciplinata dall'articolo 1 commi 739-783 della Legge n. 160/2019.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n- 160/2019 e s.m.i., i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

#### **Articolo 2 – Presupposto impositivo**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di BELLIZZI, fatte salve le eventuali esclusioni disposte dalla legge.
2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dal successivo articolo 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

#### **Articolo 3 – Soggetto attivo**

1. L'imposta è applicata e riscossa dal Comune di BELLIZZI nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

#### **Articolo 4 – Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione nell'ex casa coniugale è l'unico soggetto passivo, a prescindere non solo dalle reali quote di possesso in cui è suddiviso l'immobile.
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo e dal successivo articolo 5, comma 1 lettera b).

## **TITOLO II**

### **DEFINIZIONE E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA**

#### **Articolo 5 – Definizione di immobili assoggettati all'imposta**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, si applicano le sotto elencate definizioni.
  - a) Per **fabbricato** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 2, comma 1,

lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

- b) Per **area pertinenziale** si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato ed a questo unitariamente accatastata, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma. Pertanto, affinché l'area possa considerarsi pertinenziale è necessario che sia intervenuta un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
- c) Per **area fabbricabile**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione o di altri Enti sovraordinati e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- d) Per **terreno agricolo**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 504/1992, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
- e) Per **abitazione principale** si intende l'immobile indicato nel successivo art. 6 del presente Regolamento.

2. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa, e dal relativo esito e, dalla data di inizio lavori, ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori, il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile ai soli fini tributari.

#### **Articolo 6 – Abitazione principale e pertinenze**

1. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. *E' fatto obbligo la comunicazione della scelta dell'abitazione principale operata dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019».*
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box, posti auto, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

4. Sono altresì considerate abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tale unità immobiliare deve essere presentata apposita comunicazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità indicate nel successivo articolo 16.
- g) La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

5. Il contribuente che ne ha diritto può usufruire della detrazione di cui all'articolo 1 comma 749 della Legge n. 160/2019 per una sola unità immobiliare.

#### **Articolo 7 – Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 es.m.i..
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge n. 33/1992, convertito con modificazioni dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. A titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
  - variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (esempio: da abitazione ad ufficio);
  - soppressione catastale di un'unità immobiliare;
  - nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;

- fusione catastale di due o più unità immobiliari.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, la base imponibile è costituita, ai sensi dell'art. 1, comma 746, Legge n. 160/2019:

- a) dal valore dell'area, che è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
- b) dal valore del fabbricato di nuova costruzione, a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è riscontrabile dalla sussistenza di elementi strutturali necessari, funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi) e dall'allacciamento a servizi di fornitura con addebito di consumi.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni e il coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 746 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.

### **Articolo 8 – Valore imponibile delle aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale può approvare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri di cui al periodo precedente. Non si procede altresì al rimborso qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di valori dichiarati superiori a quelli di cui al primo periodo del presente comma.

3. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 5, comma 1.

### **Articolo 9 – Riduzioni della base imponibile**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 747 della Legge n. 160/2019, la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per:

- a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato;
- c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di

morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**d) Solo per il 2022 per i residenti Esteri è prevista la riduzione della base imponibile nella misura del 37,5 % se in possesso dei seguenti requisiti :**

- **la titolarità di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**
- **la residenza in uno Stato di assicurazione, diverso dall'Italia.**
- **l'immobile posseduto in Italia non deve essere locato o concesso in comodato.**

**e) E' prevista, altresì, la riduzione al 75% per gli immobili concessi in locazione mediante contratti a canone concordato conformi all'accordo territoriale sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative di inquilini e proprietari**

### **Articolo 10 – Requisiti di fabbricati inagibili**

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 9, comma 1 lettera b), l'inagibilità o inabitabilità deve dipendere da un degrado fisico sopravvenuto che comporti il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 3, lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e s.m.i.
2. Il fabbricato non può ritenersi inagibile o inabitabile ai fini di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera b), ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
  - a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'articolo 3, lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e s.m.i.;
  - b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'articolo 3, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori stessi;
  - c) fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;
  - d) fabbricati in relazione ai quali sono state emesse ordinanze per l'esecuzione di opere urgenti a cui il destinatario non abbia dato seguito;
  - e) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità;
  - f) immobili privi di abitabilità per i quali non sia ancora stata presentata la necessaria istanza di cambio di destinazione d'uso.
3. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
  - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
  - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o demolizione atta ad evitare danni a cose o persone;
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
5. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempre che le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
6. La riduzione prevista all'art. 9, comma 1, lett. b) del presente Regolamento si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
8. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al precedente articolo 9, comma 1 lettera b), comporta la

## TITOLO III ESENZIONI E RIDUZIONI

### Articolo 11 – Esenzioni di terreni agricoli

1. La legge di Stabilità 2016 nell'art. 1, commi 10 e 13 stabilisce che “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (imu) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”. Pertanto i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Bellizzi, elencato nella richiamata circolare sono esenti dal pagamento.

### Articolo 12 – Esenzioni di altri immobili

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 e s.m.i.;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e s.m.i., destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/19852. Tale esenzione si applica nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012;
  - h) gli immobili posseduti ed utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e s.m.i. e dagli Enti ONLUS (D.Lgs. n. 460/1997), anche qualora possessore ed utilizzatore siano diversi, a condizione che l'immobile sia utilizzato a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato, e venga destinato esclusivamente allo svolgimento degli scopi istituzionali o statuari dell'utilizzatore, per le attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992. Tale esenzione si applica nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012. Per fruire dell'esenzione il soggetto passivo è tenuto a presentare la comunicazione di cui al successivo articolo 16, corredata di copia del contratto di comodato;
  - i) gli immobili concessi in comodato gratuito in via esclusiva a favore del Comune di Bellizzi, per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statuari.
- l) per il 2022 gli immobili Categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- m) dal 2022 i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

- 1) Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
2. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i.

### **Articolo 13 – Riduzioni**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 760, della Legge n. 160/2019 si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento per i contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla Legge n. 431/1998.
2. Le riduzioni di imposta rispetto a quella ordinaria sono stabilite dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui al successivo articolo 14, che determina le aliquote dell'IMU, nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza, non discriminazione tra contribuenti ed a condizione che sia prevista adeguata copertura finanziaria del relativo minor gettito rispetto a quello dell'anno precedente.
3. Sono fatte salve le riduzioni previste dalla legislazione nazionale.

## **TITOLO IV VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA**

### **Articolo 14 – Aliquote, detrazioni ed agevolazioni**

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge e dall'articolo 13, comma 2, del presente Regolamento.
2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019 sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero di mancata pubblicazione entro i relativi termini, sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissate dalla legge.
3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'articolo 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.

### **Articolo 15 – Versamento dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e le eventuali detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF in base all'annualità di riferimento.
3. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale o attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.
4. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal

contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 (dodici/00). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

5. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 166, della Legge n. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

- a) Si considerano regolarmente eseguiti, purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e sia stata inviata comunicazione all'ufficio competente: i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore;
- b) effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
- c) effettuati da parte degli eredi in caso di successione entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.

6. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 540 del Codice Civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

8. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

9. Nel caso in cui venga costituito il condominio, per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2, del Codice Civile, accatastate in via autonoma come bene comune censibile, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

10. Il curatore dell'eredità giacente, nei limiti dell'attivo ereditato, è tenuto all'assolvimento degli obblighi tributari anche ricorrendo alla vendita dei beni dell'eredità. In questo caso è tenuto al versamento dell'imposta dovuta entro 3 mesi dall'incasso del prezzo di vendita.

11. In caso di gravi calamità naturali o in situazioni particolari la Giunta Comunale, con deliberazione da adottare in caso di urgenza e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale, può disporre di sospendere o differire, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, i termini ordinari di versamento, ovvero considerare tali circostanze quali attenuanti ed esimenti.

#### **Articolo 16 – Dichiarazione IMU e richieste di esenzione e riduzione**

1. Il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione IMU:

- a) nei casi in cui vengano richieste riduzioni o agevolazioni – previste nel presente regolamento o nella deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e delle detrazioni – che incidono sulla base imponibile o sull'imposta;
- b) nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del D.Lgs. n. 463/1997 (concernente la disciplina del Modello Unico Informatico);
- c) nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non siano presenti nello schema di modello approvato con il decreto del MEF, ai sensi dell'articolo 1 comma 769 della Legge n.160/2019 e s.m.i. oppure non siano diversamente acquisibili dal Comune di Lamezia Terme.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 769 della Legge n. 160/2019, i contribuenti devono presentare la Dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. La presentazione della Dichiarazione, ovvero la sua trasmissione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'articolo 769 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. oppure mediante compilazione del modulo telematico messo a disposizione sul sito



istituzionale della Città. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.

### Articolo 17 – Funzionario Responsabile IMU

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 778, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## TITOLO V CONTROLLI E RIMBORSI

### Articolo 18 – Attività di controllo

1. Il Funzionario Responsabile cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione del Servizio Tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ai collegamenti con banche dati utili nonché all'alimentazione del fondo incentivante di cui all'art. 1, comma 145 della Legge n. 145/2018 e s.m.i.

### Articolo 19 – Accertamento

1. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. A seguito di idonea previsione normativa statale e/o regolamentare, al fine di incentivare l'attività di controllo, potrà essere destinata, con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento per costituire un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
3. Le attività di accertamento dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'imposta non versata, comprensiva di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a Euro 12.00 (dodici), considerata sia la quota comunale sia la quota statale, se prevista, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
4. Trovano applicazione le disposizioni contenute nei Decreti Legislativi nn. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 e s.m.i.
5. Ai fini dell'art. 1, commi 693 e ss. della Legge n. 147/2013:
  - a) ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
  - b) in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile;
  - c) in caso di **omesso o insufficiente versamento** dell'IMU risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i.;
  - d) in caso di **omessa presentazione della dichiarazione**, si applica la sanzione del 100% (cento per cento) del tributo non versato, con un minimo di Euro 50 (cinquanta);
  - e) in caso di **infedele dichiarazione**, si applica la sanzione del 50% (cinquanta per cento) del tributo non versato, con un minimo di Euro 50 (cinquanta);
  - f) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato al contribuente dal Funzionario Responsabile, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di Euro 300 (trecento).

6. Le sanzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **Articolo 20 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
  - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
  - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 193/2016 e s.m.i.;
  - c) sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814, della Legge n. 160/2019 e s.m.i.

#### **Articolo 21 – Interessi**

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge n. 296/2006.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 22 – Rimborsi e compensazioni**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
5. Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).
6. Entro i termini di scadenza del pagamento del tributo è possibile detrarre dall'importo dovuto, eventuali eccedenze di versamento rilevate negli anni precedenti, senza applicazione di interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Per avvalersi di tale facoltà va presentata al Comune una comunicazione, allegando le copie dei versamenti, indicando le proprie generalità, il codice fiscale, il tributo dovuto, al lordo della compensazione, le eccedenze da compensare, suddivise per anno d'imposta, dichiarando altresì di non aver richiesto il rimborso delle somme indicate in compensazione o di rinunciare all'istanza di rimborso, qualora già presentata.
7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, oppure può essere chiesta a rimborso.
8. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 23 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative, al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

### **Articolo 18 – Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, producono il loro effetto dal 1 Gennaio .
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI BELLIZZI  
REVISORE UNICO

---

Al Sindaco;  
Al Segretario Comunale;  
Al Responsabile Servizio Finanziario;  
Al responsabile Servizio Tributi

COMUNE DI BELLIZZI		
PROV. DI SALERNO		
16 GIU. 2022		
PROT. N.	10006	
CAT.	CL.	FASC.

**VERBALE N. 10/2022.**

Il giorno 16 del mese di giugno dell'anno 2022, si è riunito il Revisore Unico dei Conti, nella persona del dott. Antonio Goccia.

Al Revisore è stato richiesto di esprimere parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)".

Il Revisore:

**VERIFICATO**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 prevede per i comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
- Visto l'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali viene ridefinita la disciplina per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU); Visto l'articolo 1, commi da 792 a 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali viene introdotto anche per i tributi locali l'avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo;
- Vista la proposta di regolamento comunale IMU predisposta dall'Area Entrate e Risorse e ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare all'uopo articolato in conformità alla nuova disciplina del tributo e alle intervenute modifiche apportate dal legislatore;

#### ANALIZZATO

Il Contenuto del regolamento composto da 24 articoli e 14 pagine e considerando che lo stesso è conforme alle normative vigenti


#### Visto


- i pareri favorevoli del Dirigente dell'Area Entrate e Risorse, in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii.,
- visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

#### ESPRIME

Parere favorevole al suddetto Regolamento.

Il Revisore Unico





COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 19 del ventitre giugno duemilaventidue

Letto e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE DEL C.C.

Adele MELAGRANO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data 14 LUG 2022

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 29 LUG 2022

Dalla Residenza Municipale, addì 14 LUG 2022




IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 16/05/2022 ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L.

Dalla Residenza Municipale li 14 LUG 2022



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI